

IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda Civile

in persona dei magistrati:

dr. Caterina Macchi presidente
dr. Francesca M. Mammone giudice rel.
dr. Filippo D'Aquino giudice

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, sentito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182bis l.f., iscritto al n. 11/2014 RG depositato da [redacted] con sede in [redacted] via [redacted]

[redacted] (di seguito anche DG) ha depositato il 9 maggio 2014 ricorso per omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.182 bis leg.fall., corredato dalla relazione del professionista dott. [redacted] al fine di attestare l'attuabilità degli accordi e l'idoneità degli stessi a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei. Nel termine concesso dal tribunale, l'istante ha inoltre depositato una memoria integrativa con documenti allegati e la prova della pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese. L'atto risulta iscritto il 5 giugno 2014.

Nel termine di trenta giorni previsto dalla legge non è stata proposta alcuna opposizione. La soluzione prospettata da [redacted] per il risanamento dell'esposizione debitoria ed il riequilibrio della sua situazione finanziaria e patrimoniale si avvale, innanzitutto, della stipulazione di tre distinti accordi di ristrutturazione, uno con Banca Nazionale del Lavoro, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Intesa San Paolo, Carisbo s.p.a. ed Unicredit s.p.a.; un secondo con Cassa Lombarda s.p.a. ed un terzo accordo con Banco Popolare S.C. e Credito Bergamasco s.p.a.. I creditori partecipanti agli accordi sono titolari di crediti per euro 20.649.709 (al 31/12/2013) su un debito complessivo di €36.303.581 e dunque rappresentano più del 60% dei crediti verso [redacted] (cfr. relazione del professionista dott. [redacted], pag. 49).

Collaterali agli accordi ex art.182 bis leg.fall. sono l'accordo denominato "di moratoria e standstill" con le controllate [redacted], [redacted] e [redacted] (doc. 8 allegato al ricorso), con il quale dette società si sono impegnate ad

le

accettare una sospensione dei pagamenti loro dovuti fino al primo gennaio 2023 e l'accordo di riscadenziamento del debito nei confronti della controllata [REDACTED] in liquidazione (detta anche [REDACTED]), alla quale [REDACTED] verserà, nell'arco di almeno sei anni, un importo compreso tra i sei ed i sette milioni di euro a servizio dell'accordo di ristrutturazione che anche [REDACTED] intende proporre ai propri creditori. Con il versamento di tale importo, così come precisato dal liquidatore di [REDACTED] in data 8/7/2014, la ricorrente estinguerà i suoi debiti con la società controllata (cfr. doc. 9 e doc. 39 di parte istante).

Oltre all'ovvio beneficio derivante dalla rinegoziazione dei termini di adempimento e dalla parziale rinuncia da parte degli istituti di credito aderenti agli accordi ai loro crediti chirografari, il piano di risanamento poggia, nelle previsioni di DG, su un aumento di capitale inescindibile per €15.282.000 che dovrebbe essere deliberato entro la fine di luglio 2014 ed eseguito entro ottobre p.v. (si veda il prospetto alle pagg.20,21 e 22 della memoria integrativa depositata il 14 luglio 2014); sull'impegno assunto a vario titolo da [REDACTED] (e per essa anche da [REDACTED] - si veda, al riguardo, il patto parasociale in data 11 aprile 2014, prodotto come doc. 11), [REDACTED] a sottoscrivere detto aumento di capitale; sull'incorporazione della controllata [REDACTED], si da poter contare sui flussi dalla stessa generati; sul complessivo rafforzamento economico e patrimoniale delle società del gruppo grazie sia agli apporti finanziari già erogati da [REDACTED] e [REDACTED], sia all'obbligazione che dette società hanno assunto mediante sottoscrizione di apposita lettera d'impegno per la messa a disposizione (in aggiunta al programmato aumento di capitale) di un importo complessivamente pari ad 8.800.000 euro, sia alle facilitazioni creditizie che le banche aderenti al primo degli accordi di cui si è detto si sono impegnate ad erogare.

L'operazione, così come descritta, è tale, secondo il professionista attestatore -che ha valutato anche il piano industriale della società e delle sue controllate- da garantire a DG flussi finanziari sufficienti nell'arco temporale esaminato e cioè fino al 2018, per dare attuazione agli accordi. L'esecuzione del programmato aumento di capitale garantirà infatti il pagamento dei creditori estranei, delle spese di procedura e dei costi di conto economico programmati per il 2014; la stipulazione degli accordi di ristrutturazione e l'esecuzione del piano consentiranno il mantenimento dell'equilibrio finanziario per l'intero periodo considerato dal piano, anche con riferimento alle società controllate (cfr. relazione pag.50).

In particolare, il piano industriale di [REDACTED] società destinata, entro la fine del corrente anno, ad essere incorporata da DG, è stato giudicato dal dott. [REDACTED] "ragionevolmente cautelativo e perseguibile" e dunque tale da non compromettere il risultato perseguito dall'odierna ricorrente attraverso gli accordi di ristrutturazione.



Quanto poi al pagamento dei creditori estranei, nonostante alcune modeste discrepanze tra le cifre fornite dall'esperto e quelle esposte dalla società, tali per cui i crediti dei non aderenti ammontano ad €2.958.182 per l'attestatore (cfr. relazione, pag.48) e ad €3.021.261 per la società (cfr. memoria integrativa, pagg.23 e seg.), il professionista, valutata anche la solvibilità di [REDACTED], del suo dominus [REDACTED] e di [REDACTED], e dunque la loro capacità di onorare gli impegni assunti, ha evidenziato come le risorse che perverranno a DM dal previsto aumento di capitale consentiranno comunque il pagamento degli importi predetti. Ciò anche ed in ogni caso grazie all'obbligazione assunta da [REDACTED] e [REDACTED] di corrispondere a DG, dietro sua semplice richiesta, tutti gli importi necessari al fine di provvedere all'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine di 120 giorni dall'omologazione.

Passando quindi a verificare se sussistano le condizioni di omologabilità degli accordi, va premesso che, come questo tribunale ha già avuto occasione di affermare, in mancanza di opposizioni da parte di creditori estranei agli accordi o di terzi interessati, la sua indagine si deve limitare ad accertare che il procedimento sia stato regolare e conforme alle disposizioni di legge, non essendo prevista una valutazione di attuabilità ulteriore rispetto a quella contenuta nella relazione attestatrice del professionista e, quanto a quest'ultima, dovendosi il giudice limitare ad una valutazione della sua congruità e conseguente idoneità a svolgere la funzione per cui è prevista. Detto ciò e limitando quindi l'ambito di indagine secondo i principi esposti, deve rilevarsi che la società ricorrente è un'impresa commerciale certamente assoggettabile alle procedure concorsuali e, secondo la sua stessa prospettazione, versa in uno stato di crisi irreversibile, che trova conferma negli accertamenti effettuati dal professionista attestatore.

La società ha depositato la documentazione prescritta, ha ritualmente iscritto gli accordi all'ufficio del registro delle imprese ed ha presentato il ricorso avanti al tribunale territorialmente competente.

La società ricorrente ha inoltre prodotto i documenti contrattuali che riproducono il testo degli accordi raggiunti sottoscritti dai creditori aderenti con firme autenticate ed ha allegato al ricorso la relazione del professionista prescritta dall'art. 182 *bis*, primo comma, l.fall., debitamente integrata in data 11 luglio 2014, redatta da soggetto privo di situazioni di incompatibilità, provvisto dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) l. fall., che appare idonea ad attestare la fattibilità dell'accordo.

Gli aderenti risultano rappresentare il 60% dei crediti di DG, giacché, appurato che la fusione tra tale società e [REDACTED] produrrà i propri effetti civilistici dalla

data in cui verrà effettuata al registro delle imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 c.c. e dunque, all'incirca, tra novembre e dicembre 2014 (cfr. progetto di fusione prodotto come doc. 38, clausola n.5), correttamente i creditori dell'incorporanda non sono stati conteggiati né ai fini del calcolo del quorum, né tra i creditori estranei all'accordo. Infine, l'attestazione del professionista appare congruamente e logicamente motivata e dunque idonea allo scopo.

Gli accordi possono essere perciò omologati.

P.Q.M.

omologa

gli accordi di ristrutturazione depositati da [REDACTED], con sede in [REDACTED], via [REDACTED], iscritti nel registro delle imprese il 5 giugno 2014.

Si comunichi a cura della cancelleria alla ricorrente ed all'ufficio del registro delle imprese di Milano per la pubblicazione.

Così deciso in Milano, il 17 luglio 2014

Il Presidente

